



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 332/18/CONS

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 31 MAGGIO 2018 IN MATERIA DI CONGEDO PER MALATTIA E ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 113/01/CONS, del 7 marzo 2001, recante “*Disciplina dell'attività sindacale presso l'Autorità: 1) Convenzione per i diritti sindacali; 2) Relazioni sindacali; 3) Protocollo d'intesa relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente*”;

VISTA la delibera n. 206/17/CONS, del 18 maggio 2017, recante “*Nomina della rappresentanza dell'Autorità per le trattative con le organizzazioni sindacali*”;

CONSIDERATO che il *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, approvato con delibera n. 17/98, è attualmente in fase di revisione e che è stata avviata l'interlocuzione con le Rappresentanze sindacali sul nuovo testo proposto;

RAVVISATA l'opportunità di procedere, nelle more della conclusione delle predette interlocuzioni, ad una modifica dell'articolo 14 del citato Regolamento, recante la disciplina in materia di congedo per malattia e aspettativa per motivi di salute, in considerazione della rilevanza, anche sociale, delle materie ivi disciplinate;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il testo su cui è stato raggiunto l'accordo tra la delegazione trattante e le delegazioni sindacali firmatarie (FALBI – CONFSAL; SIBC – FISAV; FIBA – CISL; UILCA – UIL; FISAC – CGIL), nonché la relazione predisposta dal Servizio risorse umane e strumentali;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'accordo)

1. È approvato l'accordo sindacale del 31 maggio 2018 per la modifica dell'articolo 14 del *Regolamento per il trattamento economico e giuridico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante.

2. Con efficacia a partire dalla data di approvazione della presente delibera, l'articolo 14 del *Regolamento per il trattamento economico e giuridico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* è, pertanto, sostituito dal seguente:

“Articolo 14 - Congedo per malattia e aspettativa per motivi di salute

1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute tempestivamente documentate, anche ai fini di eventuali controlli, sia nell'impossibilità di prestare servizio è posto in congedo per malattia con diritto alla retribuzione per un periodo che non può superare 90 giorni nel corso di dodici mesi. Detto periodo di novanta giorni è ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.

2. Il periodo di congedo di cui al comma 1 può essere prolungato fino ad un anno nel corso di diciotto mesi se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

3. Durante il periodo di congedo per malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza, al personale dipendente è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Esaurito il periodo di congedo per malattia il dipendente che, sulla base di comprovata documentazione medica o, se necessario, dietro giudizio medico degli organi competenti, risulti affetto da una malattia che impedisce temporaneamente la regolare prestazione dell'attiva lavorativa, è collocato in aspettativa, anche su domanda. L'aspettativa non può protrarsi per un periodo superiore a tre anni.

5. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione integrale:

- a. per i primi dodici mesi se ha anzianità fino a 15 anni;
- b. per i primi quindici mesi se ha anzianità superiore a 15 anni e fino a 20 anni;
- c. per i primi diciotto mesi se ha anzianità superiore a 20 anni;
- d. per l'intero periodo di aspettativa, se la malattia è riconosciuta dipendente da cause di servizio.

6. Decorsi i periodi di cui al comma 5, il dipendente ha diritto alla retribuzione decurtata del venti per cento, rispettivamente, per i successivi 12, 9 o 6 mesi; e alla retribuzione decurtata del cinquanta per cento per i successivi ulteriori 12 mesi, fino al completamento del terzo anno di aspettativa.

7. Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma 4, sono considerati anche le anzianità convenzionali riconosciute, i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianità di laurea, e l'anzianità maturata nello stato di aspettativa.

8. La cessazione dell'aspettativa è disposta dall'Autorità quando accerti, attraverso il giudizio medico degli organi competenti, il venir meno della causa per la quale è stata disposta. L'Autorità può comunque in ogni momento disporre gli opportuni accertamenti sanitari finalizzati alla eventuale revisione del giudizio medico, e adottare ogni idoneo conseguente provvedimento, anche volto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

9. In presenza di patologie oncologiche o ritenute di pari gravità, non rientrano nel computo dei massimali ai fini del congedo per malattia:

- a) i giorni di ricovero ospedaliero presso strutture sanitarie pubbliche o private, ivi compresi quelli in day hospital;
- b) i giorni necessari al dipendente per sottoporsi, anche a domicilio, a terapie salvavita;
- c) i giorni immediatamente successivi alle terapie salvavita ove da certificazione medica risulti che lo stato di malattia sia conseguente all'effettuazione delle suddette terapie.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10. La durata del ricovero o della prestazione domiciliare, la patologia, la necessità della terapia e degli eventuali successivi giorni di malattia devono essere accertati e certificati da un medico preposto o dalla Commissione Medica della competente Azienda ASL.

11. Al dipendente affetto da patologie oncologiche o ritenute di pari gravità è riconosciuto il diritto, su richiesta, al lavoro a distanza in deroga alle disposizioni contrattuali relative al lavoro a distanza.

12. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nell'arco di un quinquennio”.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi